

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 29 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Enzo, Bianco Gerardo, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Melandri, Miccichè, Molgora, Napoli Angela, Naro, Pecorella, Pescante, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Enzo, Bianco Gerardo, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Melandri, Miccichè, Molgora, Napoli Angela, Naro, Pecorella, Pescante, Pi-

sanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 28 ottobre 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

LO PRESTI: « Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale » (3318).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BRIGUGLIO ed altri: « Disposizioni per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale per il servizio di accompagnamento dei ciechi civili » (2968) *Parere delle Commissioni IV, V, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

II Commissione (Giustizia):

GAMBINI ed altri: « Introduzione dell'articolo 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di poteri sanzionatori degli enti locali » (3252) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

S. 1435. — « Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo » (*approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3311) *Parere delle Commissioni I, V e IX.*

X Commissione (Attività produttive):

RUZZANTE ed altri: « Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali » (3008) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RUGGHIA ed altri: « Legge quadro per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri » (3232) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

SPINI ed altri: « Disposizioni per l'incremento delle pensioni in favore degli invalidi civili » (2921) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XIII Commissione (Agricoltura):

LA GRUA: « Disposizioni per il controllo della produzione agroalimentare » (2862) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 848 — DELEGA AL GOVERNO
IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
(APPROVATO DAL SENATO) (3193)**

(A.C. 3193 — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 3193, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, invade indebitamente la sfera di competenza attribuita alle regioni, per quel che attiene alla tutela e sicurezza del lavoro, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, essendo inammissibile una legislazione di principio sotto forma di decreto delegato;

tale violazione della ripartizione costituzionale delle competenze nelle materie di legislazione concorrente è resa ancor più grave dalla genericità ed indeterminatezza dei principi e criteri direttivi posti a base della delegazione legislativa, che configurano una vera e propria elusione di una delle condizioni poste dall'articolo 76 della Costituzione;

il provvedimento, anziché orientare nel merito l'esercizio dei poteri delegati al Governo, sembra piuttosto ispirato ad una mera definizione dell'oggetto dell'intervento normativo;

a solo titolo di esempio, basti citare l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 3 (abrogazione delle norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento e nuovo apparato sanzionatorio, senza alcuna indicazione appunto dei principi e criteri secondo cui procedere),

l'articolo 1, comma 2, lettera *l*), numero 6 (conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata, nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile). Né all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 4, è fornita alcuna indicazione circa le tutele fondamentali da porre a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori;

infine, l'articolo 5, comma 1, lettera *e*), nell'escludere la possibilità di ricorso in giudizio, se non in casi limitati, per i contratti in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro certificati ai sensi del medesimo articolo 5, appare in palese violazione del diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'articolo 24, primo comma, della Costituzione;

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 3193.

n. 1. Innocenti, Amici, Cordoni, Motta, Nigra, Guerzoni, Trupia, Gasperoni, Buffo, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 3193, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, contraddice l'attribuzione di competenze alle regioni per quel che attiene alla tutela e sicurezza

del lavoro, come previsto dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, essendo inammissibile una legislazione di principio sotto forma di decreto delegato;

tale violazione della ripartizione delle competenze nelle materie di legislazione concorrente è aggravata dall'elevato numero e dalla genericità e indeterminatezza dei principi e criteri direttivi posti a base della delegazione legislativa, il che costituisce un aggiramento e una violazione di una delle condizioni poste all'articolo 76 della Costituzione;

infine, l'articolo 5, comma 1, lettera e), nell'escludere la possibilità di ricorso in giudizio se non in casi limitati per i contratti in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro certificati ai sensi del medesimo articolo, costituisce una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, così come garantita dall'articolo 24, primo comma, della Costituzione;

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 3193.

n. 2. Alfonso Gianni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 3193 prevede una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro;

la delega prevede l'adozione di più decreti legislativi con lo scopo di riorganizzare dettagliatamente la disciplina della materia sopra citata;

i decreti legislativi, e quindi le deleghe di cui al disegno di legge in oggetto, sono in aperta violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

l'articolo 117, infatti, al terzo comma, individua la materia della tutela e della sicurezza del lavoro come materia di

legislazione concorrente e stabilisce che, nella stessa, « spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato »: la disciplina statale deve essere quindi a « maglie larghe », onde non vanificare l'autonomia legislativa delle regioni, mentre a queste ultime residua la disciplina « di dettaglio »;

con i decreti legislativi conseguenti alla delega in oggetto l'autonomia legislativa delle regioni in materia di tutela del lavoro sarebbe preclusa;

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 3193

n. 3. Delbono, Duilio, Carbonella, Camo, Squeglia.

(A.C. 3193 – Sezione 2)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1. (Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua). – 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in confor-

mità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni;

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede,

in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la parte eventualmente rimanente si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dagli articoli 11, comma 3, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi di cui al comma 4, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2003 vengano stanziati le occorrenti risorse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-ter. (Norme in materia di fornitura di lavoro subordinato altrui e di mediazione privata nei rapporti di lavoro).

— 1. Allo scopo di informare la vigente disciplina della fornitura di lavoro subordinato altrui, in qualunque forma effettuata, a un migliore equilibrio tra esigenze di flessibilità delle imprese e necessità di tutela dei lavoratori, eliminando i vincoli non necessari e innalzando, ove necessario, il livello di protezione dei lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente della fornitura di lavoro temporaneo e della mediazione privata nei rapporti di lavoro:

a) con norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli intermediari privati, provvedendo alle modificazioni e abrogazioni normative a tal fine necessarie, secondo i seguenti criteri:

1) eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e per quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

2) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, che contempli e disciplini le ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione;

3) modulazione in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento a enti od organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale;

4) individuazione di criteri rigorosi per l'autorizzazione o per l'accREDITAMENTO, attinenti alla serietà e affidabilità professionale e morale, e alla disponibilità di un'adeguata organizzazione e di adeguate strutture e risorse, anche finanziarie;

b) all'articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui alla lettera a) del medesimo comma. In ogni caso, è ammessa la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo a tempo indeterminato »;

c) all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997, le parole: « Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere

concluso » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dal primo periodo, ultima parte, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso »;

d) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« h) la data di inizio del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo o delle singole assegnazioni, nonché la data di cessazione delle singole assegnazioni e, se trattasi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato, il termine di tale contratto. Per ciascun lavoratore assegnato deve inoltre essere indicata per iscritto la durata complessiva delle assegnazioni effettuate fino a quel momento presso l'impresa utilizzatrice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis »;

e) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis: Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per ciascun lavoratore assunto col contratto di cui al comma 1, le assegnazioni effettuate da una medesima impresa fornitrice presso una medesima impresa utilizzatrice, non possono superare la durata complessiva di 24 mesi in un periodo di 36 mesi »;

f) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« a) le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, salvo quanto previsto dal comma 1, primo periodo, ultima parte, dell'articolo 1 »;

g) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi fis-

sano i limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice »;

h) il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 1. I prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore in violazione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, dall'articolo 2 e dal comma 2-bis dell'articolo 3, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze di quest'ultimo. Se il contratto di fornitura è stato stipulato con un soggetto non autorizzato ai sensi dell'articolo 2, al soggetto utilizzatore e all'impresa fornitrice è comminata l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni penali previste per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro. ».

i) il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di mancanza della forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, trova applicazione l'articolo 2126 del codice civile, considerandosi come datore di lavoro l'impresa fornitrice. Se nel contratto stipulato per iscritto manca la determinazione della durata, si intende stipulato un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato. »;

l) gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 sono abrogati;

m) le procedure di certificazione disciplinate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge trovano applicazione anche in materia di fornitura di lavoro temporaneo.

1. 3. (ex 1. 3) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*). — 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al

comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per

l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 16 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 100 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute, relativamente a ciascuno degli anni 2003 e 2004, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a

150 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 4. (ex 1. 4) Delbono, Cordoni, Duilio, Guerzoni, Gasperoni, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*). — 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive

competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni se-

condo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie;

e) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

f) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non

appartenenti all'Unione europea, all'auto-rizzazione per attività lavorative all'estero;

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 100 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute, relativamente a ciascuno degli anni 2003 e 2004, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 150 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le

procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 9. (ex 1. 9.) Cordoni, Delbono, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Carbonella, Guerzoni, Camo, Gasperoni, Nigra.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) costituzione di un comitato di monitoraggio, con la presenza di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego di cui all'accordo, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 ottobre 2000, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, province, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3), non deve comportare oneri superiori a 500 mila euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominato « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 16. (ex 1. 16) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) l'introduzione di una retribuzione sociale per i giovani inoccupati e i disoccupati di lunga durata iscritti da più di 12 mesi al collocamento pari a 517 euro per una durata non inferiore a tre anni, da elevare per le zone a più alto tasso di disoccupazione e per i disoccupati ultra quarantacinquenni, previsione dell'istituzione da parte degli enti locali ai servizi formativi gratuiti e di condizione di migliore accesso a istituti e servizi sociali e culturali per gli stessi disoccupati beneficiari della retribuzione sociale, al fine di facilitare l'incontro con le occasioni di lavoro; previsione in assenza di questa di un periodo di lavoro nella Pubblica Amministrazione in settori di pubblica utilità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16 le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite dalle seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

3. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.02 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio successivo all'entrata in vigore della

presente legge sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di Euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. 29. (ex 2. 29 nuova formulazione) Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio, ripartito*). — 1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. »

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. I lavoratori di cui al comma 3 hanno il diritto di accedere ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli

ammortizzatori sociali, previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

5. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione.

7. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione

della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

8. L'esercizio della delega di cui al comma 6 non deve determinare oneri superiori a 150 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai tini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la parte eventualmente rimanente si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dagli articoli 11, comma 3, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi di cui al comma 6, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2003 vengano stanziati le occorrenti risorse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 2. (ex 4. 2.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio ripartito*). — 1. Le assunzioni effettuate con

contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. »

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione.

6. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

7. L'attuazione della delega di cui al comma 5 non deve comportare oneri superiori a 50 milioni di euro per l'anno 2002, 185 milioni di euro per l'anno 2003 e 200 milioni di euro per l'anno 2004. A tali oneri si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 30